

**ORIGINALE**



PU 201

412

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

**RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.**  
Appello incidentale tardivo - Condizioni di ammissibilità - Insussistenza - Ragioni.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere -
- Dott. Enrico SCODITTI - Consigliere -
- Dott. Antonella PELLECCIA Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. - Consigliere -

**R.G.N. 6484/2019**

Cron. 23584

Rep.

Ud. 6/4/2022

Adunanza camerale

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 6484-2019 proposto da:

GIUSEPPE FERNANDO, domiciliato in Roma Via Bergamo 3, presso lo studio dell'Avvocato Filippo MANCA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea ANGELELLI;

**- ricorrente -**

**contro**

ASL LECCE, in persona del commissario straordinario Rodolfo ROLLO, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco FLACASSOVITTI e Francesco CENTONZE;

2022  
F29

**- controricorrente -**

**nonché contro**



il lungomare che da Santa Maria di Leuca conduce a Castro, e ciò a causa dell'aggressione di due cani randagi.

Avendo riportato gravi lesioni, con postumi di invalidità permanente, ed essendo rimasto vano ogni tentativo di conseguire in via stragiudiziale il risarcimento dei danni, il [redacted] conveniva in giudizio il Comune di Tricase e la A.S.L. Lecce, con atto di citazione del 19 ottobre 2010.

Istruita la causa anche attraverso l'esame di alcuni testi e l'espletamento di CTU medico-legale, il giudice di prime cure – dichiarato il difetto di legittimazione del Comune e disposta, in suo favore, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite – accoglieva la domanda risarcitoria, condannando la A.S.L. al pagamento di 21.680,00, somma che il [redacted] assume essergli stata corrisposta non dalla stessa, bensì dalla compagnia assicurativa Capanna Group.

Esperito gravame, in via di principalità, dallo stesso attore, ma al solo scopo di ottenere il riconoscimento della legittimazione anche del Comune e, con esso, la riforma della condanna che condannava il [redacted] a rifondergli le spese del grado (prestando l'appellante principale, pertanto, acquiescenza alla statuizione sul "*quantum debeatur*", né contestando il riconoscimento della responsabilità in capo all'altra convenuta), il giudice di appello lo rigettava. Diverso esito, invece, conosceva – come evidenziato in premessa – l'appello incidentale dell'A.S.L., al cui accoglimento seguivano le condanne restitutorie (nei termini pure dianzi illustrati) relative a quanto corrisposto in esecuzione della decisione del primo giudice.

3. Avverso la pronuncia della Corte salentina ricorre per cassazione il [redacted] sulla base – come detto – di tre motivi.



3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in particolare degli artt. 327 e 334, comma 2, cod. proc. civ., lamentando “l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo” della A.S.L. “per insussistenza di collegamento di interesse con l'appello principale”.

Reitera, in questa sede, il l'eccezione formulata innanzi al giudice di appello, evidenziando come esso non si sia affatto curato di stabilire se il gravame dell'A.S.L. fosse tempestivo o tardivo, ignorando che le condizioni per l'ammissibilità dell'iniziativa impugnatoria – assunta a norma dell'art. 343, comma 1, cod. proc. civ. – sono quelle di cui agli artt. 333 o 334 cod. proc. civ., proprio in relazione al carattere tempestivo (o meno) dell'appello incidentale.

Non essendovi, infatti, dubbio che quello della A.S.L. fosse un appello incidentale tardivo (essendo stato proposto con l'atto di costituzione in giudizio del 18 giugno 2015, e dunque dopo lo spirare del termine semestrale “esterno” di impugnazione, ex art. 327 cod. proc. civ., visto che la sentenza del primo giudice risultava pubblicata il 18 agosto 2014), non assumeva rilevanza alcuna, sottolinea il ricorrente, il rispetto del termine “interno”, ex art. 343 cod. proc. civ. (è citata Cass. Sez. 3, sent. 1° aprile 2014, n. 7519).

L'ammissibilità del mezzo, pertanto, era subordinata all'evidenziazione di un interesse – nella specie insussistente, oltre che neppure dedotto dall'appellante incidentale – che trovasse giustificazione, “*illico et immediate*”, nei motivi di gravame fatti valere con l'appello principale. Orbene, dal momento che essi non involgevano affatto il tema della responsabilità della A.S.L. (o il profilo del “*quantum debeatur*” posto a carico della stessa), l'interesse della medesima ad impugnare, per sottrarsi alla condanna risarcitoria, non poteva



ritenersi scaturito dal gravame principale. L'accoglimento, infatti, dell'iniziativa impugnatoria del "mai avrebbe potuto portare ad un radicale sovvertimento, in senso deteriore, degli assetti di interessi già accertati dal giudice di primo grado e sui quali la soccombente A.S.L. aveva prestato acquiescenza, non interponendo appello, in via autonoma o incidentale tempestiva".

3.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – "omesso esame di più circostanze decisive che sono state oggetto di discussione tra le parti", ed in particolare "con riferimento alle dichiarazioni testimoniali" raccolte in giudizio.

Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale "non ha esaminato convenientemente il materiale istruttorio, che pure aveva a disposizione", pervenendo – su tali basi – alla conclusione che esso non avesse provato l'avvenuta, preventiva, segnalazione della presenza dei cani randagi sul luogo dell'aggressione. Circostanza, questa, alla quale il giudice di appello ha ritenuto di attribuire rilievo decisivo, per escludere la responsabilità della A.S.L. in relazione alla mancata cattura degli stessi, richiamandosi ad un arresto di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 6-3, ord. 14 maggio 2018, n. 11591).

In particolare, la Corte salentina non avrebbe fatto menzione alcuna della deposizione testimoniale dell'amico che accompagnava il in occasione dell'aggressione (dalla quale emergerebbe non solo la costante presenza di randagi nel Porto di Tricase, ma anche l'avvenuta segnalazione di tale circostanza alla locale amministrazione comunale), per il resto operando una "non corretta interpretazione" delle altre "dichiarazioni testimoniali acquisite". Ciò che varrebbe, in particolare, con riferimento a quanto dichiarato da un



funzionario della A.S.L., atteso che il medesimo avrebbe riferito che una segnalazione, da parte del Comune, della presenza di cani randagi era avvenuta "nei sei mesi precedenti" l'aggressione oggetto di giudizio e non – come si legge in sentenza – "sei mesi prima" dell'aggressione.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", in particolare sia dell'art. 2033 cod. civ., lamentando "illegittima statuizione di condanna alla restituzione di somme in favore dell'A.S.L. Lecce", in realtà da essa mai corrisposte (essendo il pagamento avvenuto da parte dell'assicuratrice Capanna Group), sia dell'art. 343 cod. proc. civ. in questo caso quanto alla "illegittima statuizione dell'obbligo di restituzione nei confronti del difensore dell'appellante, mai dichiaratosi antistatario nei precedenti gradi di giudizio". La violazione della norma processuale è ipotizzata sul presupposto che la A.S.L. ha introdotto, con il suo – peraltro inammissibile, per le ragioni già illustrate – appello incidentale tardivo, una parte processuale diversa dall'appellante principale (è citata Cass. Sez. 1, sent. 7 aprile 2001, n. 5215).



4. La A.S.L. Lecce e il Comune di Tricase hanno resistito, con due distinti controricorsi, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto.

In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, si richiama il principio secondo cui ogni impugnazione successiva alla prima assume carattere incidentale, evidenziando, inoltre, che l'impugnazione incidentale – proposta dalla A.S.L. con comparsa di costituzione del 18 giugno 2015, essendo stata l'udienza di

prima comparizione fissata il successivo 8 luglio – si presentava “ampiamente tempestiva”.

Il secondo motivo, invece, tenderebbe – secondo i controricorrenti – ad una non consentita rivisitazione del materiale istruttorio, mentre, quanto al terzo motivo, si sostiene che al pagamento del                      si debba applicare (non potendo dubitarsi che spetti pure all'assicuratore per la “RCA”, che abbia pagato quanto dovuto all'assicurato, il diritto di ripetere quanto versato in caso di riforma in appello della condanna comminata all'assicurato, e ciò anche quando l'assicuratore non abbia preso parte al giudizio), la previsione di cui all'art. 1189, comma 2, cod. civ.

5. Hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni, il ricorrente e il Comune di Tricase.



### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

6. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati.

6.1. Il primo motivo è fondato.

6.1.1. Esso, come illustrato in premessa, involge la questione – oggetto di due diversi arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. 7 novembre 1989, n. 4640 e Cass. Sez. Un., sent. 27 novembre 2007, n. 24627) – delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, questione da scrutinare partendo dalla più risalente delle pronunce testé citate.

“*In limine*”, peraltro, va evidenziato che non possano esservi dubbi sul fatto che quella proposta dalla A.S.L. di Lecce, in appello, fosse un'impugnazione incidentale tardiva, giacché

esperita oltre il termine ex art. 327 cod. proc. civ., termine nella specie di durata semestrale, applicandosi "*ratione temporis*" (essendo stato il giudizio di primo grado instaurato in data successiva al 4 luglio 2009) il testo della norma suddetta, come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Difatti, la sentenza di primo grado risultava pubblicata il 18 agosto 2014, mentre l'appello in questione veniva proposto con comparsa di risposta del 18 giugno 2015, donde la sua tardività, essendo decorso il termine semestrale di impugnazione.

Né, in senso contrario, vale evidenziare – come, erratamente, ha reputato la Corte salentina – l'osservanza del termine ex art. 343 cod. proc. civ., giacché esso rileva solo ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale, o meglio della consumazione o meno della facoltà di impugnare (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 6 marzo 2020, n. 6386, Rv. 657292-01), ma non pure della sua qualificazione come tardivo, che resta condizionata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., norme che, difatti, assumono rilevanza "per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 19 giugno 2015, n. 12724, Rv. 635947-01), sicché "la parte, alla quale sia stato notificato l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, sent. 1° aprile 2014, n. 7519, Rv. 630748-01).



6.1.2. Ciò premesso, quanto, invece, alle condizioni "oggettive" di ammissibilità dell'impugnazione incidentale, deve rilevarsi che questa Corte – superato, in virtù degli arresti delle Sezioni Unite già citati, l'indirizzo secondo cui siffatta iniziativa impugnatoria dovesse necessariamente indirizzarsi contro il



medesimo capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso – ha valorizzato, da tempo, il criterio dell'interesse, che non può essere, però, quello nascente dalla stessa sentenza, bensì quello derivante dall'impugnazione principale; ciò che rende necessario “stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo”, giacché solo “in caso affermativo l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2020, n. 14596, Rv. 658319-01).

Difatti, come chiarito già dal primo dei menzionati arresti delle Sezioni Unite, qualora la sentenza determini una situazione di soccombenza reciproca – ciò che è il presupposto indefettibile dell'impugnazione incidentale – “entrambe le parti soccombenti” hanno “sempre un interesse all'impugnazione fin dal momento dell'emanazione della sentenza”, per cui, in teoria, “dovrebbe distinguersi fra l'insorgenza dell'interesse ad impugnare e la sua rilevanza ad attualità” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 4640 del 1989, *cit.*). Nell'impossibilità, dunque, di far dipendere da tale dato l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, si è ritenuto “più consono al dato letterale ed allo scopo delle norme sull'impugnazione impugnazione incidentale” quel criterio facente leva su “un diverso interesse accanto a quello all'impugnazione della sentenza (che deve necessariamente sussistere ed è determinato dalla soccombenza)”, ovvero quello “che deriva dall'impugnazione principale e che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 4640 del 1989, *cit.*).



Stando così le cose, ovvero essendosi la giurisprudenza di questa Corte "evoluto ammettendo sempre l'impugnazione incidentale tardiva", a prescindere dal capo di sentenza impugnato (o dal soggetto contro cui è rivolta; cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., sent. n. 24627 del 2007, *cit.*), ma a condizione che "l'interesse sia innescato dalla censura principale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 11 novembre 2020, n. 25285, Rv. 659582-01), risulta evidente che ove tale interesse, viceversa, preesista all'impugnazione principale (nel senso che la posizione del – poi – impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale), l'ammissibilità di quella tardiva va, in tal caso, esclusa.

È quanto, appunto, verificatosi nel caso che occupa, giacché l'iniziativa dell'appellante principale (il soggetto danneggiato) mirava solo a conseguire l'affermazione della concorrente responsabilità del Comune di Tricase, senza mettere in discussione – neppure in relazione al "*quantum debeatur*" – quella della A.S.L. di Lecce, la quale non avrebbe, di certo, accettato, in difetto di impugnazione principale, l'assetto di interessi scaturito dalla sentenza.

6.1.3. Né, in senso contrario, ovvero per l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo della A.S.L., potrebbe addursi la circostanza che il riconoscimento della concorrente responsabilità del Comune (scopo, appunto, dell'appello principale del ) avrebbe potuto modificare, nei rapporti tra i due enti, la misura del contributo di ciascuno all'obbligazione risarcitoria.

Neppure su tali basi, infatti, si potrebbe ravvisare in capo alla A.S.L. l'interesse ad esperire, in via tardiva, l'appello incidentale. E ciò perché "la solidarietà passiva nel rapporto



obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e venga pronunciata condanna di uno solo di essi con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa" (cfr., tra le innumerevoli, Cass. Sez. 2, ord. 28 aprile 2021, n. 11199, Rv. 661213-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 gennaio 2020, n. 542, Rv. 656631-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2015, n. 21774, Rv. 637615-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2012, n. 2227, Rv. 621531-01).



7. Alla ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso consegue la cassazione, in relazione, della sentenza impugnata, con assorbimento dei restanti due motivi di impugnazione, risultando travolta – dal riconoscimento dell'inammissibilità del gravame incidentale tardivo proposto dalla A.S.L. leccese – anche la statuizione relativa alla restituzione, alla stessa, di quanto oggetto della condanna risarcitoria, disposta, invece, in favore del                      da parte del giudice di prime cure

Alla cassazione della sentenza segue, inoltre, il rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, perché decida nel merito, oltre che sulle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio.

Non sussistono, infatti, le condizioni perché questa Corte possa decidere nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, seconda parte, cod. proc. civ., stante la necessità di accertamenti di fatto, richiesti dalla disamina dei motivi dell'appello principale già proposto dal rimasti privi di scrutinio da parte della Corte territoriale, che aveva ritenuto, infatti, di fare applicazione del principio "della ragione più liquida" decidendo di scrutinare preliminarmente il gravame incidentale, dall'accoglimento del quale aveva fatto, poi, derivare "l'assorbimento delle altre censure mosse alla sentenza appellata".



### **PQM**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti due, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese, anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 6 aprile 2022.

Il Presidente

Giacomo TRAVAGLINO



DEPOSITO IN CANCELLERIA

001

28 LUG. 2022



Il Funzionario Giudiziale  
Luca PASQUETTI

*Luca Pasquetti*